



## **COMUNE DI CASOLA VALSENI**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

AREA TERRITORIO E AMBIENTE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA  
FAENTINA

### **ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2024**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE ( CULEX PIPIENS ) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE - ANNO 2024.**

#### **IL SINDACO**

Rilevato che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della provincia di Ravenna si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (Zanzara Comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole che in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la Zanzara Tigre;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla Zanzara Tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della Zanzara Comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 15 maggio 2024 fino al 31 ottobre 2024, e negli anni a seguire con validità temporale a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteorologiche ed eventuali indicazioni differenti da parte di AUSL e/o altri Enti competenti in

materia igienico sanitaria;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria”;

Visto l'art. 23 del “Regolamento dell’Unione di Polizia Urbana e per la convivenza civile”

Visto il Piano di sorveglianza arboviroso pubblicato annualmente dalla Regione Emilia Romagna, per l'anno 2024 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25/03/2024;

## **ORDINA**

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque chi ha disponibilità di:

- ☐ bacini per il deposito di acqua
- ☐ scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
- ☐ aziende faunistico-venatorie
- ☐ coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- ☐ maceri, valli e chiari da caccia

è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia e a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

## **AVVERTE**

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria nonché del Regolamento dell'Unione di Polizia Urbana e per la convivenza civile;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dall' art. 51 Tab. 1, Fascia B, rif. art. 23, del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile;

## **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 13 maggio 2024 fino al 31 ottobre 2024 e dal **1° maggio al 31 ottobre di ogni anno**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteoclimatiche ed eventuali indicazioni differenti da parte di AUSL e/o altri Enti competenti in materia igienico sanitaria;
- la validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 16/05/2024

IL SINDACO  
SAGRINI GIORGIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)